

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
6 dicembre 1989 \*

Nel procedimento T-131/89 R,

**Cosimex GmbH**, con sede in Colonia, Dellbrücker Straße, 25, rappresentata dall'avv. Achim von Winterfeld, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Norbert Koch, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti d'urgenza volta a che si ingiunga alla Commissione di riconsiderare, entro un termine appropriato e alla luce della dottrina della Corte, la domanda di provvedimenti d'urgenza già avanzata dalla ricorrente con atto del 13 maggio 1988,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha reso la seguente

\* Lingua processuale: il tedesco.

**Ordinanza**

- 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 1989, la società Cosimex GmbH (in prosieguito: « Cosimex ») ha proposto, ex art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee (in prosieguito: « Commissione ») 7 giugno 1989 [IV/32.724, Moll (Cosimex/Vichy)], nella parte in cui rigetta la domanda contenuta nella sua denuncia 13 maggio 1988.
- 2 Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Cosimex ha del pari presentato, ex art. 186 del trattato CEE, una domanda di provvedimenti d'urgenza con cui chiede che si ingiunga alla Commissione di riconsiderare, entro un termine adeguato e alla luce della dottrina della Corte, l'istanza contenuta nella denuncia 13 maggio 1988, diretta a far vietare alla Société d'hygiène dermatologique de Vichy (in prosieguito: « Vichy »), in via provvisoria, di frapporre ostacoli di qualsiasi natura alla fornitura di prodotti Vichy da parte di terzi alla Cosimex.
- 3 Con ordinanza del presidente della Corte 15 novembre 1989, la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.
- 4 La Commissione ha presentato osservazioni il 15 settembre 1989. Le deduzioni orali delle parti sono state ascoltate il 21 novembre dello stesso anno.
- 5 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti d'urgenza, appare utile rammentare succintamente il contesto della causa di cui trattasi, e in particolare i diversi elementi di fatto che hanno portato la Commissione ad inviare alla Cosimex la lettera del 7 giugno 1989 contestata nella fattispecie in esame.
- 6 Il 13 maggio 1988, la Cosimex (allora, ditta Kosmetik Moll GmbH) ha presentato alla Commissione una denuncia in cui chiedeva, in forza dell'art. 3, nn. 1 e 2, del

regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE (GU L 13, pag. 204), di constatare che le pressioni esercitate dalla società Vichy su grossisti in Francia e in Belgio per impedir loro di rifornirla di prodotti Vichy concretavano un'infrazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE e, pertanto, d'ingiungere la cessazione di detto comportamento. La Cosimex ha chiesto del pari alla Commissione di proibire alla Vichy, con decisione provvisoria, di continuare ad ostacolare in qualsiasi forma le forniture dei suoi prodotti da parte di terzi.

- 7 Con lettera 17 febbraio 1989, inviata dopo vari incontri intervenuti fra i suoi esponenti e funzionari della direzione generale della concorrenza della Commissione e dopo che questa aveva chiesto informazioni alla Vichy, la Cosimex ha invitato la Commissione a decidere se avviare un procedimento contro la Vichy come sollecitato nella denuncia del 13 maggio 1988. Qualora la Commissione avesse deciso di non procedere, la Cosimex chiedeva una decisione di rigetto motivata contro la quale dichiarava di voler proporre ricorso ex art. 173, 2° comma, del trattato CEE.
- 8 Nella risposta del 7 giugno 1989 la Commissione, pur dichiarando che fino a quel momento non era stato sufficientemente provato che i dinieghi di forniture oggetto della denuncia potessero ricondursi ad un'intesa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, ha fatto presente alla Cosimex che il contenuto della denuncia sarebbe stato preso in considerazione in sede di analisi del sistema distributivo della Vichy, oggetto di notifiche nel frattempo pervenute o sul punto di pervenire alla Commissione, ma che non si sarebbe potuto fare assegnamento su una decisione a breve termine.
- 9 A norma del combinato disposto degli artt. 186 del trattato CEE e 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 (decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU L 319, pag. 1, come modificata con rettifica pubblicata in GU L 241 del 17.8.1989, pag. 4), il Tribunale può ordinare nelle cause dinanzi ad esso proposte i provvedimenti provvisori necessari.
- 10 L'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte — applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale fino all'entrata in vigore del regolamento di procedura di questo (vedasi art. 11, 3° comma, della citata decisione

del Consiglio) — dispone che le domande di provvedimenti provvisori di cui all'art. 186 del trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

- 11 Come la Corte ha dichiarato nell'ordinanza 17 gennaio 1980 (causa 792/79 R, Camera Care/Commissione, Racc. pag. 119), spetta alla Commissione, nell'ambito del controllo ad essa affidato, in materia di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento n. 17, decidere, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, dell'opportunità di adottare provvedimenti provvisori di cui sia stata fatta richiesta.
  
- 12 Senza che sia necessario pronunciarsi sul punto se la lettera della Commissione datata 7 giugno 1989 costituisca o meno una decisione impugnabile — in quanto conterrebbe un diniego, da parte della Commissione, dei provvedimenti provvisori sollecitati dalla Cosimex — si deve osservare che i principi i quali presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del trattato, ostano a che il Tribunale possa imporre alla Commissione di riconsiderare la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale.
  
- 13 Va inoltre rilevato che il combinato disposto degli artt. 173 e 176 del trattato CEE osta a che il Tribunale prescriva alla Commissione i limiti entro i quali dovrebbe procedere al riesame di una domanda di provvedimenti provvisori, senza che esso abbia previamente annullato l'atto contenente l'eventuale diniego dei provvedimenti medesimi.
  
- 14 Dalle considerazioni esposte risulta che, mancando i presupposti giuridici per la concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, la domanda deve essere respinta senza che occorra analizzare gli elementi che ne comprovino l'urgenza e la necessità.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITA EUROPEE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così dispone:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 6 dicembre 1989.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. L. Cruz Vilaça